

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLE AZIENDE SPECIALI

C.I.G.....

Tra

L'Azienda Speciale Senigallia Servizi (di seguito denominato "Azienda") con sede in Senigallia
Piazza.....C.F.n.
.....rappresentato da
..... nata/o a il
..... nella sua qualità di

E

Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere s.c. (di seguito denominato "Cassiere" con sede
in Ostra Vetere via Marconi n.29 C.F. n. 00172010426 , P.I n. 15240741007 rappresentata da
Nazzareno nato a Ostra Vetere il 05/12/1960 nella sua qualità di Direttore Generale. (di seguito
Azienda e Cassiere, citati unitamente, sono anche denominati "Parti").

Premesso

che l'Azienda Speciale Senigallia Servizi di cui art. 114 del DLGS 267/2000:

- è sottoposta al regime di tesoreria ordinaria e che le disponibilità dell'Azienda affluiscono sul conto presso il Cassiere
- con delibera del ha avviato una procedura di affidamento diretto per il servizio di cassa e con delibera n. del..... ha disposto l'aggiudicazione di tale servizio alla Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere s.c., come sopra identificato, per il periodo di 3 anni (36 mesi) a far data dall'accettazione dell'offerta presentata dalla Banca in data....., dichiarando contestualmente efficace la medesima aggiudicazione, sulla base dell'offerta economica trasmessa dalla Banca a mezzo Pec in data....., offerta che allegata alla presente convenzione è da considerare parte integrante della stessa;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)

Il servizio di cassa viene svolto dal Cassiere presso i propri locali, nei giorni lavorativi e negli orari di apertura dei propri sportelli in conformità alla legge. agli Statuti, ai Regolamenti dell'Azienda e ai patti stipulati con la presente Convenzione.

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le Parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere, anche a mezzo PEC, sottoscritte digitalmente.

Art.2
(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Azienda e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda e dalla stessa ordinate, nonché i servizi di seguito descritti; il servizio ha per oggetto, altresì l'amministrazione dei titoli e dei valori di cui al successivo art.13.

L'esercizio finanziario dell'Azienda ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi Operazioni di Pagamento a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei Provvisori di Entrata e di Uscita.

Art. 3
(CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO)

Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo Ordinativo Informatico Locale (di seguito OIL) tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'Azienda e il Cassiere le cui modalità sono stabilite fra le parti. I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più "disposizioni". Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l'Ordinativo nella sua interezza.

L'Ordinativo Informatico Locale (OIL) è sottoscritto con firma digitale qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall'Azienda e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma.

Ai fini del riconoscimento dell'Azienda e per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall'Azienda nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.

L'utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Azienda; il Cassiere non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri.

L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell'esecuzione, della variazione o dell'annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL.

Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell'Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione.

Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise.

La trasmissione degli Ordinativi e la conservazione è a carico dell'Azienda la quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli Organismi competenti

Il Gestore, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all'Azienda un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all'Azienda, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5.

I flussi inviati dall'Azienda entro l'orario concordato con il Cassiere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo mentre eventuali flussi che pervenissero al Cassiere oltre l'orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo.

L'Azienda potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Cassiere, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'operazione.

A seguito dell'avvenuto pagamento o incasso, il Cassiere predispone ed invia giornalmente all'Azienda un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell'esecuzione dell'OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Cassiere.

Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio dell'Ordinativi, l'Azienda, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Cassiere le sole operazioni di pagamento aventi carattere d'urgenza o quelle la cui mandata esecuzione possa comportare danni economici; il Cassiere a seguito di tale comunicazione eseguirà i pagamenti tramite provvisori di uscita. L'Azienda è obbligata ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.

Art. 4 **(RISCOSSIONI)**

Il Cassiere effettua le riscossioni e le regolarizzazioni degli incassi, in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Azienda tramite OIL firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dalla legge o dal regolamento di contabilità dell'Azienda, ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui allo stesso regolamento.

Il Cassiere, tramite il giornale di cassa, rendiconta all'Azienda gli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei Pagamenti- SPC, riportando gli estremi identificativi evidenziati dai PSP nelle causali. L'Azienda provvede a regolarizzare l'Entrata tramite emissione della relativa Reversale, entro i 60 gg. successivi.

Le Reversali, ai fini dell'operatività del Cassiere, devono contenere:

- la denominazione dell'Azienda;
- l'importo da riscuotere;
- l'indicazione del debitore;
- la causale del versamento;
- il numero progressivo della Reversale per esercizio finanziario;

- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza.

Il cassiere non è tenuto ad accettare Reversali che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OIL.

Per ogni riscossione il Cassiere rilascia, in nome e per conto dell'Azienda, una ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche.

Le reversali devono essere inviate tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell'Allegato tecnico. Le reversali saranno, di norma, caricate in procedura entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Cassiere.

Il Gestore, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Azienda contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Azienda". Tali incassi sono segnalati all'Azienda stessa la quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro 60 giorni, imputando le relative Reversali all'esercizio in cui il Cassiere stesso ha registrato l'operazione. A seguito dell'avvenuto incasso, il Gestore predispone ed invia all'Azienda un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e scarico, la conferma dell'esecuzione dell'OIL.

Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'Azienda e per i quali al Cassiere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Azienda, previa verifica di capienza, mediante preventiva emissione di reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il cassiere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD), ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiuro. L'accredito al conto di gestione delle relative somme è effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore acquisisce la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale.

Le somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono accreditate dal Cassiere su un apposito conto, previo rilascio di apposita ricevuta diversa da quella inerente alle Riscossioni.

Il Cassiere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari intestati all'Azienda che potranno essere accreditati sui conti di cassa solo dopo il relativo incasso da parte del Gestore.

L'Azienda si impegna ad annullare tramite OIL le reversali non estinte alla data del 31 dicembre e all'eventuale loro nuova emissione nell'esercizio successivo.

Al fine di ottimizzare e razionalizzare la fase di riscossione delle entrate patrimoniali, il Cassiere, su richiesta dell'Azienda, può attivare, alle condizioni di mercato di cui al successivo art.13, e alle ulteriori condizioni economiche concordate tra le parti, ulteriori strumenti di incasso quali, in via esemplificativa, il servizio MAV (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale, SDD bancario e postale, RIBA, Bollettino e *Acquiring* (POS fisico o virtuale) che velocizzino le fasi di acquisizione delle somme riscosse e assicurino la sollecita trasmissione dei dati riferiti all'incasso.

Gli incassi effettuati mediante gli strumenti di cui al precedente comma danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme provenienti dai predetti incassi sono versate alla cassa dell'Azienda non appena divenute liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.

(PAGAMENTI)

I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (Mandati) emessi dall'Azienda tramite OIL firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Azienda, ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.

L'estinzione dei Mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Azienda.

I Mandati, ai fini dell'operatività del Cassiere, devono contenere:

- la denominazione dell'Azienda;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare Quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA;
- l'ammontare dell'importo lordo e netto da pagare;
- la causale del pagamento;
- il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- la data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, nel caso di Pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità.

Il Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità dell'Azienda e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, la medesima operatività è adottata anche per i Pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali Pagamenti sono segnalati all'Azienda, la quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni, imputando i relativi Mandati all'esercizio in cui il Cassiere stesso ha registrato l'operazione; detti Mandati devono recare l'indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.

L'ordinativo è emesso sull'esercizio in cui il Cassiere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Cassiere è pervenuta all'Azienda nell'esercizio successivo.

Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Azienda sul mandato.

I beneficiari dei Pagamenti sono avvisati direttamente dall'Azienda dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del Cassiere.

I Pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con modalità indicate al successivo art. 10, l'eventuale anticipazione di cassa – deliberata e richiesta dall'Azienda nelle forme di legge.

Il cassiere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OIL tempo per tempo vigenti.

Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Azienda. Quest'ultima è tenuta ad operare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Azienda sull'ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni del Personale dipendente l'Azienda medesima deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo precedente alla scadenza.

Qualora i mandati rinviino ad allegati cartacei, l'esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con quello indicato nell'OIL) il Cassiere ne dà comunicazione all'Azienda e sospende l'esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente.

A seguito dell'avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispose ed invia all'Azienda un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e discarico, dell'esecuzione dell'OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore.

Per i mandati di pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale, l'Azienda è liberata dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto di cassa.

L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Azienda.

Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l'Azienda, al fine di consentire l'estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Cassiere non tiene conto dei predetti Mandati e l'Azienda si impegna ad annullarli e rimetterli nel nuovo esercizio.

L'Azienda si impegna a non inviare Mandati al Cassiere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai Pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 15 dicembre.

Su richiesta dell'Azienda, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi Pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

Esula dalle incombenze del Cassiere la verifica di coerenza tra l'intestatario del Mandato e l'intestazione del conto di accredito.

Art 6
(PAGAMENTI CON
CARTE)

Su richiesta dell'Azienda, il Gestore può procedere al rilascio di carte aziendali di credito, di debito e prepagate regolate da apposito contratto e con le modalità di cui ai commi successivi.

L'Azienda trasmette al Cassiere il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare i pagamenti con carte nonché i limiti di utilizzo.

L'Azienda deve fornire con immediatezza al Cassiere l'estratto conto ricevuto dalla società che emette le carte unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.

Il Cassiere provvede a registrare l'operazione sul conto dell'Azienda secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

Art. 7
(CRITERI DI UTILIZZO DELLE GIACENZE PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI)

L'anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli presso il Cassiere.

Art. 8
(TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI)

Le Reversali e i Mandati sono inviati dall'Azienda al Cassiere con le modalità previste al precedente art. 3

L'Azienda, al fine di consentire la corretta gestione dei Mandati e delle Reversali, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L'Azienda trasmette al Cassiere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di cassa con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi.

L'Azienda trasmette al Cassiere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di cassa debba tener conto nonché le loro successive variazioni.

Art. 9
(OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL CASSIERE)

Il Cassiere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa.

Il Cassiere mette a disposizione dell'Azienda il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OIL e, con la periodicità concordata, l'eventuale estratto conto. Inoltre rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.

A chiusura di ciascun anno il Cassiere trasmette all'Azienda il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.

L'Azienda è tenuta a verificare i giornali di cassa e il foglio dell'estratto conto, trasmessi dal Gestore, segnalando, per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

Art. 10
(ANTICIPAZIONE DI
CASSA)

Il Cassiere, su richiesta dell'Azienda - corredata dalla deliberazione del competente organo dell'Azienda stesso - concede anticipazioni di cassa ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.440/1987. Il citato art 10bis al comma 4 fissa il limite dell'anticipazione nei tre dodicesimi delle entrate ordinarie accertate nell'anno precedente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge tempo per tempo vigente. Ai fini del ricorso dell'anticipazione è tenuta a comunicare al tesoriere l'ammontare dell'anticipazione al momento disponibile. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili.

L'Azienda prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.

Il Cassiere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Azienda, su indicazione del Cassiere provvede all'emissione delle Reversali e dei Mandati a regolarizzazione.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di cassa, l'Azienda, all'atto del conferimento dell'incarico al cassiere subentrante, estingue immediatamente il credito del cassiere uscente connesso all'anticipazione utilizzata, ponendo in capo al cassiere subentrante la relativa esposizione debitoria.

Nel caso in cui l'anticipazione di cassa utilizzata non venga estinta integralmente entro l'esercizio contabile di riferimento, l'utilizzo dell'anticipazione all'inizio dell'esercizio successivo resta limitato in misura pari alla differenza fra il saldo dell'anticipazione rimasto scoperto ed il limite massimo dell'anticipazione concedibile per l'esercizio di riferimento.

Il Cassiere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Azienda, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa, concessa ai sensi del presente art. 10. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Azienda si impegna a far assumere dal cassiere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Azienda.

Art.
11
(AMMINISTRAZIONE TITOLI E
VALORI)

Il Cassiere assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente dell'Azienda, titoli ed i valori di proprietà dell'Azienda, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità concordate tra le Parti.

Il Cassiere custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Azienda. Il Cassiere si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Responsabile indicato del regolamento di contabilità.

Art. 12
(TASSI CREDITORI E DEBITORI)

Sulle anticipazioni ordinarie di cassa di cui al precedente art. 10 viene applicato:

- un interesse annuo nella seguente misura: fisso pari al 5% la cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale come da disposizioni dell'art. 4 D.M. del 03/08/2016 n. 343. Gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. L'Azienda autorizza fin d'ora il Cassiere ad addebitare gli interessi sul conto corrente (fermo restando che l'Azienda potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, purchè prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione dell'Azienda l'apposito riassunto scalare. L'Azienda emette al più presto i relativi mandati.
- Un'eventuale commissione di accordato nella misura del: 0,125% a trimestre

Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle Parti.

Sulle giacenze di cassa è applicato un interesse attivo nella seguente misura: fisso pari al 1%. La liquidazione degli interessi attivi avviene con cadenza annuale. Il Cassiere procederà, di propria iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi eventualmente maturati nell'anno precedente, trasmettendo all'Azienda apposito riassunto scalare. La valuta di accredito degli interessi è quella del 31/12 dell'anno di riferimento. L'Azienda emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui art. 4 della presente convenzione.

Art. 13
(COMPENSO E SPESE DI GESTIONE)

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Cassiere il seguente compenso annuo: Euro 500,00 .più iva, se dovuta.

Il cassiere procede, pertanto, di iniziativa:

- all'emissione nota spese relativa al compenso pattuito e resta in attesa dell'emissione del relativo mandato da parte dell'Azienda, entro trenta giorni dal ricevimento della nota spese.

A fronte di ciascuna Operazione di Pagamento/Servizio , l'Azienda corrisponde al Cassiere le seguenti commissioni:

- bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Cassiere: Euro 3,00 (0,52 se disposto tramite Relax banking)
- bonifici in Euro extra SEPA/in divisa estera: Euro 15,00
- bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Cassiere: Euro 0,00
- pagamenti disposti tramite bollettini postali: euro 2,00
- l'attivazione e la gestione delle carte di credito : euro 40,00 annui per ciascuna carta richiesta.
- l'attivazione e la gestione delle carte di debito:euro 10,00 annui per ciascuna carta richiesta.
- l'attivazione e la gestione delle carte prepagata :euro 15,00 annui per ciascuna carta richiesta.
- operazioni di ricarica delle carte prepagate emesse dal Cassiere; euro 2,00 per singola operazione.
- la custodia/amministrazione di titoli e valori € 20,00 annui.
- per il servizio di riscossione tramite bonifico € 0,00 per singola transazione.
- riscossione tramite procedura MAV (bancario e postale):euro 3,00 per singolo avviso emesso, fatto salvo il recupero delle eventuali spese postali.
- riscossione tramite procedura S D D (bancario e postale), euro 1,55 per singola transazione.
- riscossione tramite procedura Riba euro 1,78 per singola transazione.
- riscossione tramite bollettino (bancario o postale), euro 0,52 per singola transazione.

- Servizio di incasso POS con applicazione delle seguenti condizioni: canone fisso di utilizzo euro 22,00 mensile; costo di installazione/disinstallazione euro 50,00; commissione su transato: 0,50% pagobancomat- 2,00 % altri circuiti.
- attivazione e la gestione del servizio di Relax banking : gratuito.
- rimborso chilometrico per incombenze legate allo svolgimento del servizio: euro 1 per Km

Il Cassiere è rimborsato delle spese postali relative alle comunicazioni inerenti al servizio trasmesse all'Azienda e per conto dello stesso, delle spese sostenute per l'esecuzione dei pagamenti che richiedono la corresponsione di un onere, delle tasse postali relative al prelievo dal conto corrente postale e degli oneri fiscali. Il rimborso di dette spese ha luogo con la periodicità e le modalità concordate tra l'Azienda e il Cassiere.

Il Cassiere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione delle spese di cui ai precedenti commi, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Azienda, entro i termini di cui al precedente art. 5, emette i relativi Mandati. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell'offerta economica/tecnica, l'Azienda corrisponde al Cassiere i diritti e le commissioni riportate nei fogli informativi di riferimento.

Art. 14

(GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO)

Il Cassiere, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Azienda, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

Art. 15

(IMPOSTA DI BOLLO)

L'Azienda, con osservanza delle leggi sul bollo, deve indicare su tutte le Operazioni di Pagamento l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza. Pertanto, sia le Reversali che i Mandati devono recare la predetta indicazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5.

In ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo qualora dovuta per le quietanze relative ai mandati di pagamento ed alle reversali di incasso, le Parti si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all'OIL non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall'Azienda, il Cassiere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione, nei flussi, dei codici o delle descrizioni appropriati, l'Azienda si impegna a rifondere al Cassiere ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.

Art. 16

(DURATA DELLA CONVENZIONE)

La presente convenzione ha una durata di 3 anni a partire dal(data di accettazione dell'offerta presentata dell'Istituto Cassiere) al) con possibilità di rinnovo di ulteriori 3 anni d'intesa tra le parti.

Le Parti convengono la possibilità di recedere anticipatamente e reciprocamente dalla presente convenzione, entro il termine del 31 dicembre 2024 previa comunicazione scritta da recapitare almeno 30 giorni prima.

La durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti:

- vigenza del contratto;
- avvenuto avvio delle procedure per l'individuazione del nuovo gestore del servizio.

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i tre mesi successivi alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante.

Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall'Azienda, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di cassa, il cassiere uscente assicura la continuità gestionale per l'Azienda fino alla nomina del nuovo cassiere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di cassa. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell'attribuzione del servizio al cassiere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.

Art. 17

(SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE)

Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore.

La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC.

Art. 18

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso.

Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Azienda agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Cassiere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.

Art. 19

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

L'Azienda e il Cassiere si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della legge 136/2010, tenuto conto della Delibera ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 556 del 31 maggio 2017, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari e ss.mm. e ii. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

Art. 20

(RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

Le comunicazioni tra le Parti hanno luogo con l'utilizzo della Pec.

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Ancona

Data 29/12/2023

Per l'Azienda

Per il Cassiere
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
C/O CANTIERE
IL DIRETTORE
(Nazzareno Sabbatini)